



*Ministero dell'istruzione*  
*Ufficio di Gabinetto*

Al Direttore operativo per il  
coordinamento delle emergenze  
Dipartimento della Protezione Civile  
Ing. Luigi D'Angelo  
[protezionecivile@pec.governo.it](mailto:protezionecivile@pec.governo.it)

OGGETTO: Emergenza Ucraina - Verifica sussistenza dell'obbligo di iscrizione agli istituti scolastici italiani dei minori ucraini.

Nel far riferimento alla vostra nota prot. 21056 del 16 maggio 2022, di pari oggetto, si riportano le valutazioni pervenute dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e dalla competente Direzione generale di questo Ministero.

«La questione è già stata chiarita con la nota MI n. prot. 784 del 14 aprile 2022 che richiama l'art. 38 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale recita testualmente: *"I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica"*.

Premesso che la contemporanea "frequenza" in DAD presso una istituzione scolastica ucraina andrebbe verificata da parte di coloro che hanno il dovere di vigilanza sull'obbligo di istruzione (dirigenti scolastici e sindaci), tale frequenza delle lezioni a distanza non potrebbe essere configurata come istruzione parentale, poiché essa prevede precisi obblighi strettamente connessi al percorso scolastico italiano: obbligo a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; obbligo a sostenere annualmente l'esame di idoneità (secondo le Indicazioni nazionali vigenti in Italia) per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 23)».

IL VICE CAPO DI GABINETTO  
*Sabrina Capasso*